



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORIGINALE

Deliberazione n.: **21** del **15-04-2011**

Prot. n.: _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

L'anno **duemilaundici** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **20:55**, nella sala consiliare presso la sede municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Assume la presidenza il Sig. **BARATTO ROBERTO**

LUNGI FRANCESCO	Presente	DE ANGELI FRANCO	Presente
ANNUNZIATA NICOLA	Assente	ROSSATO LORIS	Presente
MONTECCHIO TIZIANO	Presente	DRAGO PAOLO	Assente
NOSARTI LORENZO	Presente	BASSO ANDREA	Presente
LAZZARIN TIZIANO	Presente	PERIN LUCIO	Assente
CONTE FABIO	Presente	RANGON GIUSEPPE	Presente
BARATTO ROBERTO	Presente	MIAZZI FRANCESCO	Presente
BISCARO RINO	Presente	ALDRIGO PIETROANTONIO	Assente
PERARO GIACOMO	Presente	STRADA DAVIDE	Presente
BOZZA SANTINO	Presente	ROSINA EMANUELE	Presente
BUSSI FRANCESCO	Presente		

Assiste alla seduta la dott.ssa **CAVALLIN ORNELLA** SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Risultano designati scrutatori in apertura di seduta i sigg.

BASSO ANDREA
LAZZARIN TIZIANO
BISCARO RINO

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno ed indicato in oggetto.

E' all'esame la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n.446, titolo 3 –Riordino della disciplina dei tributi locali, art. 63: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Tenuto conto che l'art. 52 della norma succitata riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di riordino della disciplina dei tributi locali;

Considerato che, la stessa norma da ai Comuni la possibilità di sostituire la vecchia Tosap con la nuova "C.O.S.A.P" e conseguente applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rientranti nel territorio comunale;

Considerato, inoltre, che nel Comune di Monselice le occupazioni di spazi ed aree pubbliche meglio si adattano al pagamento del canone di occupazione, piuttosto che alla disciplina della tassa, per vari aspetti superata;

Vista la bozza di regolamento della C.O.S.A.P. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, redatta dall'Ufficio Tributi al fine di adeguare la concessione in oggetto alla particolare realtà urbanistica di questo Comune, con l'individuazione di tre "fasce territoriali": zona prima categoria, zona seconda categoria e zona terza categoria;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il quadro normativo con la sostituzione della TOSAP con la nuova COSAP;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e quello di conformità del Segretario Generale dell'Ente, in appresso riportati;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che forma parte integrante del presente provvedimento, costituito da nr. 34 (trentadue) articoli e due allegati (All. A ed All. B);
- 2) di dare atto che il nuovo regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011;
- 3) di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267

* * * * *



CITTA' DI Monselice

C.O.S.A.P.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.04.2011

INDICE

ART. 1: DEFINIZIONI

ART.2: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3: DOMANDA DI OCCUPAZIONE

ART. 4: OCCUPAZIONE D'URGENZA

ART. 5: ISTRUTTORIA E PRONUNCIA DELLA DOMANDA

ART. 6: RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

ART. 7: DURATA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 8: TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 9: RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 10: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 11: REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE, RINUNCIA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
ART. 12: DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
ART. 13: OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 14: ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
ART. 15: OGGETTO DEL CANONE
ART. 16: SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE
ART. 17: DURATA DELL'OCCUPAZIONE
ART. 18: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 19: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 20: OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 21: OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE
ART. 22: OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE
ART. 23: OCCUPAZIONI PERMANENTI CON IMPIANTI PER PUBBLICI SERVIZI
ART. 24: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
ART. 25: ESENZIONI
ART. 26: MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
ART. 27: SANZIONI
ART. 28: ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI
ART. 29: FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 30: CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 31: CONTENZIOSO
ART. 32: DISCIPLINA TRANSITORIA
ART. 33: ABOLIZIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ART. 34: ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

MODALITA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

“Canone”, il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;

“Concessione”, l'atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione permanente e temporanea;

“Occupazione” la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

“Regolamento” il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

“Suolo pubblico” o “Spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercato, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;

“Patrimonio indisponibile” le aree di proprietà del Comune rispettivamente utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 49, della legge 23.12.1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile di questo Ente, comprese le aree destinate a mercato, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.

ART. 3

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio Comunale le aree e gli spazi di cui all'art. 2 deve farne apposita domanda al competente Ufficio Comunale al fine di ottenere il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
2. La domanda redatta in carta legale, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26.10.72, n. 642 – tab. B e successive modifiche, va consegnata all'Ufficio competente o trasmessa a mezzo servizio postale.
3. La domanda deve contenere:
 - a) – nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, nel caso di soggetto diverso la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - b) l'ubicazione e la determinazione della porzione del suolo o spazio pubblico o del bene che richiede di occupare;
 - c) la superficie o l'estensione lineare che s'intende occupare;
 - d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - e) il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune nonché sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. La domanda deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda stessa. Se è necessario la domanda dovrà essere inoltre corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. La Comunicazione scritta all'Amministrazione è necessaria anche per la effettuazione di traslochi che impieghino scale appoggiate a fabbricati, montacarichi e comunque utilizzino il marciapiede come deposito delle masserizie prima del relativo trasporto. La comunicazione scritta all'Amministrazione è altresì necessaria quando, anche per l'occupazione temporanea che riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti e/o steccati, vengano impegnata più della metà del marciapiede. Non necessita la comunicazione scritta all'Amministrazione, per occupazione occasionale di durata non superiore a 30 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

ART.4

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando trattasi di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugi, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il rilascio della concessione/autorizzazione che viene rilasciata a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione/autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma o con posta elettronica certificata. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 5

ISTRUTTORIA E PRONUNCIA DELLA DOMANDA

1. Le domande sono assegnate per l'istruttoria al competente Ufficio Comunale che dovrà rispettare in ordine alle stesse i termini e le modalità di cui al Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché nelle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.
3. L'eventuale rigetto delle richieste deve essere, oltre che comunicato, motivato.
4. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione suolo per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei

pubblici servizi.

5. Per la conclusione del procedimento, i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda e, se trasmessa a mezzo servizio postale, dalla data del timbro di arrivo.
6. Nel caso ci fossero più domande concernenti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, ai fini di stabilire la priorità si ha riguardo alla data di presentazione della domanda. Nel caso poi ci fossero più domande presentate lo stesso giorno, si procederà mediante sorteggio.

ART. 6

RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Funzionario competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia, nei termini di cui al regolamento sul procedimento amministrativo, l'atto di concessione/autorizzazione costituente titolo giustificativo per l'occupazione e l'utilizzo di un determinato spazio appartenente all'Ente.
2. Egli stabilisce altresì l'entità del deposito cauzionale dovuto dal concessionario qualora l'occupazione richiesta comporti la manomissione del manufatto dell'area occupata o da essa possano derivare danni prevedibili al bene occupato.

Prima del rilascio dovrà essere verificata l'acquisizione dei pareri necessari da parte degli uffici competenti e il regolare versamento del deposito cauzionale (o polizza fideiussoria) qualora previsto in relazione alla tipologia dell'occupazione. L'entità della cauzione non fruttifera – ove necessaria – è stabilita di volta in volta dall'ufficio che ha in carico la pratica, tenuto conto della particolarità dell'occupazione (ovvero considerando la tipologia dell'area/piazza da occupare e la consistenza delle strutture previste).

3. Detto atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la frequenza della occupazione nonché, l'eventuale fascia oraria;
 - d) la misura dello spazio concesso;
 - e) le condizioni cui la concessione è subordinata;
 - f) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone sé dovuto;
 - g) l'eventuale deposito cauzionale.
4. Ogni atto di concessione/autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 10 oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.
5. La consegna dell'atto di concessione/autorizzazione è subordinata all'esibizione da parte dell'interessato delle ricevute di versamento del canone stabilito, nonché laddove richiesto del deposito cauzionale.
6. Lo svincolo di detto deposito è subordinato al rilascio del nullaosta da parte del Funzionario Responsabile una volta riscontrata l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di cui ai comma del successivo art. 9 e la sua restituzione sarà effettuata entro 30 giorni dal termine dell'occupazione (o del corretto ripristino dell'area, ove fossero stati evidenziati danni).

ART.7
DURATA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate per la durata massima di 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., salvo indicazioni di periodi diversi statuiti da leggi speciali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, d'imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 8
TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo personale e pertanto non è consentita la cessione a terzi.
2. Chiunque volesse succedere al concessionario, deve farne richiesta preventiva al Comune, che in caso di accoglimento, rilascia un nuovo atto di concessione/autorizzazione.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione/autorizzazione di cui al comma 2, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, ammesso che questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

ART. 9
RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione/autorizzazione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il Concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, motivando la necessità sopravvenuta ed indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga, nonché gli estremi dell'autorizzazione originaria.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta da causa di forza maggiore, non da luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni autorizzazioni vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
2. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Ufficio competente, e in modo da non danneggiare le opere esistenti ovvero prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese, saranno a carico del Concessionario stesso.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. E' pure fatto obbligo al Concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Il Titolare della concessione/autorizzazione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita.
7. Inoltre deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e consuetudini locali. Deve inoltre collocare, appositi ripari per evitare lo spargersi di materiali sul suolo adiacenti e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità.
8. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo stesso.

ART. 11
**REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE, RINUNCIA DELLA CONCESSIONE/
AUTORIZZAZIONE**

1. Le concessioni/autorizzazioni s'intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione, per comprovati motivi di pubblico interesse che non rendono più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata, modificata o sospesa se non per necessità di pubblico servizio.
2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle concessioni autorizzazioni, sarà notificato agli interessati indicando il termine per l'osservanza.

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione/autorizzazione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese ed interessi salva la restituzione del canone pagato in anticipo limitatamente al solo periodo di mancata occupazione.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione/autorizzazione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione preventiva o contestuale diretta all'amministrazione. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario (ad esempio le spese di istruttoria) per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, verrà disposta la restituzione limitatamente e proporzionalmente al periodo non fruito.

ART. 12

DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dalla concessione/autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del Concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazioni permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento nei termini stabiliti, del canone di concessione/autorizzazione o altri diritti;
 - f) la mancata richiesta di rinnovo o proroga nei termini di cui all'art. 9.
2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera dal versamento del dovuto per il periodo di effettiva occupazione.
3. Sono inoltre cause di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario, fatte salve le considerazioni di cui all'art. 8 comma 3;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 13
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi in cui le occupazioni di cui all'art. 2, vengono effettuate senza la prescritta concessione autorizzazione, il Sindaco, previa acquisizione del verbale di contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, detta rimozione viene effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
2. Sono equiparate alle occupazioni abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni di cui alla concessione/autorizzazione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o estinzione della stessa.
3. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui al successivo art. 27, in base all'ammontare del canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente comma 1.
5. Ai fini dell'applicazione della suddetta sanzione, l'abusivo di cui sopra, deve risultare d'apposito verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale o da atto di accertamento del Concessionario del Servizio di accertamento e Riscossione del canone ove esista.

ART. 14
ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro variazioni.

CAPO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 15
OGGETTO DEL CANONE

1. L'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, meglio specificate nell'art. 2, del presente Regolamento, comprese le aree destinate ai mercati,

nonché quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio costituire nei modi di legge, sono assoggettate al pagamento di un canone di concessione determinato secondo i criteri e nelle entità di cui ai successivi articoli.

2. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 13, ed a prescindere dalla disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo.

ART. 16

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento è il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza l'occupante di fatto, anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione e o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni permanenti, cioè a carattere stabile e come tali indisponibili per l'Amministrazione, hanno durata non inferiore a 1 anno e comunque non superiore a 29 anni , salvo le indicazioni di periodi diversi statuiti da leggi speciali.
3. Le frazioni superiore all'anno, si considerano per anno intero.
4. Le occupazioni temporanee, hanno durata inferiore all'anno.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, sono sempre considerate temporanee.

ART. 18

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. A tal proposito, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate n. 3 categorie, secondo l'individuazione del P.R.G. vigente tenendo conto della loro centralità, intensità abitativa, presenze turistiche, iniziative commerciali, ecc. ed è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi occupati. A tal fine il territorio comunale è diviso in tre categorie, secondo l'allegato "A" costituente parte integrante al presente regolamento.
2. La classificazione suddetta potrà essere aggiornata con Delibera consiliare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.

ART. 19
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi indicati di seguito:
 - a) classificazione delle strade, piazze e/o zone del Comune;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o, in alcuni casi, ad unità;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) posizione dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione nonché del sacrificio imposto alla collettività per il mancato godimento della superficie concessionata.
- 2) Le due tariffe previste per le occupazioni di tipo temporaneo e permanente, vanno determinate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini per l'approvazione del bilancio. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate fino alla seconda cifra dopo la virgola.
- 3) L'importo totale del canone avente decimali fino ad € 0,50 è arrotondato all'unità di euro inferiore; oltre € 0,50 è arrotondato all'unità di euro superiore.

ART.20
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI
DISTINZIONE.
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
- 3) Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area occupata: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in base a quanto previsto dall'art. 18, del presente regolamento.
- 4) Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 5) In sede di prima applicazione, la tariffa base e le tariffe autonome, sia per le occupazioni permanenti, che per le occupazioni temporanee sono indicate nell'allegato "B", costituente parte integrante del presente regolamento.
- 6) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 7) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del

25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

- 8) Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
- 9) In caso di svolgimento di lavoro per la realizzazione di opere pubbliche, che comportino la preclusione totale o parziale del traffico sulla strada, area o spazio interessati o che comunque impediscano o rendano meno agevole la fruizione degli spazi su cui è pagato il canone, anche per effetto di produzione di polveri o rumori, si procederà ad una riduzione del canone (o rimborso), purchè la durata dei lavori sia superiore al 30% del periodo dell'occupazione, nel modo seguente:

a) in caso di preclusione totale al traffico, riduzione proporzionale alla durata dei lavori, rispetto alla durata dell'occupazione;

b) in caso di preclusione parziale al traffico, riduzione proporzionale al cinquanta per cento della durata dei lavori rispetto alla durata dell'occupazione;

La durata dei lavori nonché le conseguenze negative per l'utilizzo degli spazi dovranno essere certificate dalla Polizia Municipale.

ART.21

OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE.

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 35%.
- 2) Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
- 3) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni, impianti ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento, ai fini del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti all'atto della concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo. Tale tipologia di occupazione è assimilata all'occupazione di spazi soprastanti al suolo pubblico.
- 4) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto un canone annuale determinato nell'allegato "B" del presente regolamento.

ART.22

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 20, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
- 2) Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'allegato "B" del presente regolamento che ne costituisce parte integrante; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera con un minimo di 7 ore.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 35% rispetto alla tariffa generica.

- 4) Per le occupazioni di mercati settimanali e le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfetariamente n. 52 presenze annuali. Nel calcolo del canone non è compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui se ne fanno salvi gli obblighi.
- 5) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. In tali occupazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 comma 7 del presente regolamento.
- 6) Per le occupazioni realizzate in occasione della Fiera dei Santi e/o Festività che si verificano in tale periodo per la partecipazione degli operatori economici e commerciali (con esclusione di quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) è previsto per i primi 25 metri quadrati di occupazione il raddoppio della tariffa prevista per questa tipologia di occupazione.
- 7) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, etc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture oltre alla superficie concessa per uso cantiere.
- 8) Per le occupazioni, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la superficie computabile ai fini del canone è determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 20 comma 6 e 7 del presente regolamento.

ART. 23

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON IMPIANTI PER PUBBLICI SERVIZI.

- 1) Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al pagamento di un canone determinato forfetariamente, pari al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 1 per utenza.
- 2) In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. L'importo di cui al comma 1, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Monselice.
- 4) Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART.24

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, diverse da quelle disciplinate al precedente art. 23, è determinato forfetariamente in

base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 22, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - c. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 25 ***ESENZIONI***

1. Sono esenti del canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme a enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali o culturali, purchè di durata non superiore a 10 giorni;
 - c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lett. a), per iniziative aventi finalità di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le occupazioni realizzate da parte della Pro-Loco in occasione di manifestazioni o iniziative di carattere sociale, culturale e celebrative del tempo libero;
 - e) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative sindacali, religiose, assistenziali, a carattere umanitario, di volontariato o solidarietà, celebrative del tempo libero e occupazioni effettuate per iniziative e manifestazioni da parte di associazioni iscritte nell'albo comunale di durata non superiore a 3 giorni consecutivi;
 - f) le occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione;
 - g) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (impalcature edili) di durata non superiore ai tre giorni;
 - h) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 30 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di trenta minuti o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - i) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze o religiose;
 - j) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività

- ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- k) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità;
 - l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - n) le occupazione effettuate con tende;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'art. 20 comma 2;
 - q) gli accessi carrabili;
 - r) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - s) occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.

ART. 26

MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni di cui al presente regolamento il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio della concessione autorizzazione mediante versamento al Comune su c/c postale intestato a "Comune di Monselice" versamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP" ovvero a mezzo c/c postale intestato al concessionario in caso di affidamento del servizio a terzi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 446/97;
2. In relazione alle occupazioni permanenti, successivamente al primo anno, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito stabilito;
3. Per gli importi superiori a € 516,45 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 in quattro rate mensili di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;
4. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti, di cui all'art. 23 del presente regolamento, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
5. I versamenti non sono dovuti e non si fanno luogo a rimborsi per importi fino alla concorrenza di € 12,00 (dodici);

ART. 27

SANZIONI

1. Per il tardivo pagamento del canone, da intendersi quale pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nel foglio di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione, o di una o più rate dello stesso, entro 30 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3,75%, oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro un anno si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria pari al 20%.

2. Per l'omesso pagamento del canone, o di una o più rate dello stesso, da intendersi quale inadempimento protratto oltre un anno decorrente dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione, si applica la sanzione pecuniaria del 30% del canone da determinarsi con atto del funzionario di cui all'art. 28.
3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato delle sanzioni amministrative pecuniarie del 50% oltre quelle accessorie stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. La decadenza dalla concessione intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione dell'occupazione eventualmente protratta senza titolo o effettuata in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive.

ART. 28

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti;
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica anche *a mezzo posta*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni;
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il terzo anno successivo dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione;
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3;
5. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
6. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente alla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma.
7. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo, in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
8. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione il rimborso delle somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento.

9. I rimborsi, per le somme versate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazioni con le nuove somme dovute in materia di occupazione spazi e aree pubbliche.
10. L'amministrazione comunale dovrà evadere le richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica;
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa;
3. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

ART. 30
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;
- 2) Le norme del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 31
CONTENZIOSO

- 1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- 2) Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

ART. 32
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare sempre che le stesse, non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 33

ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Dal 1° gennaio 2011 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo 446/97.
3. Relativamente alle norme sanzionatorie della soppressa Tosap si applica il principio del "favor rei" ovvero la norma sopravvenuta più favorevole al contribuente.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

ALLEGATO A

ZONA PRIMA CATEGORIA

Via Antonio Tassello

Via Araldo e Monte

Via Argine Destro

Via Argine Sinistro

Via Avancini

Via Barilan

Via Beata M. Teresa di Calcutta

Via Bellini

Riviera Belzoni

Via Boito

Vicolo Branchini

Via Brunacci

Via Buggiani

Via Bussolin

Via Ca' Bonetti

Via Caduti del Lavoro

Via Calchera

Largo Carpanedo

Via Carrubbio

Via Carturan

Via Castello

Via Cavallotti
Via Celio
Via Cesare Battisti
Via Cognolato
Via Corner
Via Cristoforo Colombo
Via Dante
Via De Gasperi
Vicolo Dei Carraresi
Via Del Bosco
Via Del Mercato
Via Del Pellegrino
Via Del Porto
Via Del Santuario
Campo Della Fiera
Viale Della Repubblica
Vicolo Della Rocca
Piazza Della Vittoria
Via Delle Grole
Vicolo Delle Mura
Via Doni
Viale Donizetti
Via Enrico Fermi
Via Fratelli Cervi
Via Fratelli Fontana
Viale Galileo Galilei
Via Garibaldi
Via Ghiacciaia
Via Giorgione
Viale Guglielmo Marconi
Via Guinizzelli
Via Immacolata
Via Isonzo
Via Leonardo Da Vinci
Via Livenza
Via Luigi Cadorna
Via Main
Vicolo Mandiferro
Via Mantegna
Via Marco Santarello
Via Martiri della Libertà
Via Martiri delle Foibe
Via Mascagni
Via Matteo Carboni
Via Matteotti
Via Mazzarolli
Piazza Mazzini
Via Michelangelo Buonarroti
Via Mons. Liviero
Via Moraro
Via Negri
Piazza Ossicella

Via Palladio
Largo Paltanieri
Via Papa Giovanni XXIII
Via Petrarca
Via Piave
Via Piombin
Via Porta Vallesella
Via Puccini
Via Raffaello
Via Roma
Via Rossini
Via Rovigana
Via San Bellino
Via San Biagio
Via San Filippo Neri
Via San Francesco
Via San Giacomo
Via San Luigi
Piazza San Marco
Via San Martino
Via San Pio X
Via San Tommaso
Via Santo Stefano Superiore
Vicolo Scaloncino
Via Scamozzi
Via Sette Chiese
Via Squero
Via Tagliamento
Via Teatro
Via Tintoretto
Via Tirali
Via Tiziano
Via Tortorini
Vicolo Tre Torri
Via Trento Trieste
Via Undici Febbraio
Via Verdi
Via Vittorio Veneto
Via Vivaldi
Via Vò dei Buffi
Piazza XX Settembre
Via XXVIII Aprile
Via Zanellato

ZONA SECONDA CATEGORIA

Via Arzerdimezzo
Via B.V. del Carmine
Via Burano
Via Caboto
Via Cantarella

Via Coronin
Via Costa Calcinara
Via Da Mosto
Via Daniele Manin
Via Emo
Via Fioravanti
Via Galeno
Via Giovanni Pascoli
Via Giustinian
Via Isola Verso Monte
Via Lamarmora
Via Mandich
Via Marco Polo
Via Massimiliano Kolbe
Via Montevignalesco
Via Morosini
Via Murano
Via Nicolò De Conti
Via Nievo
Via Orti
Via Pigafetta
Via Pignara
Via Ponticello
Via Querini
Via Rialto
Via San Giovanni Bosco
Via San Gregorio Barbarigo
Via San Sabino
Via San Salvaro
Via San Salvaro
Via San Vio
Via Scagliara
Via Silvio Pellico
Via Sottomonte
Via Torcello
Via Valli
Piazza Venezia
Via Vespucci
Via Vetta

ZONA TERZA CATEGORIA

Tutte le vie non comprese nella categoria PRIMA E SECONDA

ALLEGATO B

COSAP 2011 TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTI

A. Occupazioni del suolo in genere (art. 21, comma 1 del regolamento):

Canone annuo

I Categoria: € 15,00 per mq/anno;

II Categoria: € 11,25 per mq/anno;

III Categoria: € 7,50 per mq/anno;

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 21, comma 1 e 3 del regolamento):

Canone annuo

I Categoria: € 5,25 per mq/anno;

II Categoria: € 3,94 per mq/anno;

III Categoria: € 2,63 per mq/anno;

C. Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprasuolo. Il canone è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio (art. 24 del regolamento):

Canone annuo

I Categoria: € 205,70;

II Categoria: € 154,28;

III Categoria: € 102,86;

D. Occupazione con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 23 del regolamento)

- € 1,00 per utente con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente e indipendentemente dalla categoria. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a € 516,46 all'anno.

E. Occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi (art. 21, comma 4 del regolamento):

Canone annuo € 25 per apparecchiatura indipendentemente dalla zona.

COSAP 2011 TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEE

A. Occupazione del suolo in genere (art. 22, comma 1 del regolamento):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 1,100 mq;
II Categoria: € 0,825 mq;
III Categoria: € 0,550 mq;

B. Occupazione mercati settimanali e occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (art. 22, comma 4 del regolamento):

Tariffa oraria

I Categoria: € 0,031 mq;
II Categoria: € 0,024 mq;
III Categoria: € 0,016 mq;

C. Occupazione effettuata con tavoli e sedie da pubblici esercenti per attività di somministrazione alimenti e bevande da consumare sul posto:

Tariffa oraria

I Categoria: € 0,020 mq;
II Categoria: € 0,015 mq;
III Categoria: € 0,010 mq;

D. Occupazione realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia ed impalcature edili (art. 22, comma 7 del regolamento):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,550 mq;
II Categoria: € 0,413 mq;
III Categoria: € 0,275 mq;

E. Occupazione del suolo effettuata in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 22, comma 6 del regolamento):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,900 mq;
II Categoria: € 0,675 mq;
III Categoria: € 0,450 mq;

F. Occupazione del suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 22, comma 5 del regolamento):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,150 mq;
II Categoria: € 0,075 mq;
III Categoria: € 0,037 mq;

G. Occupazione del suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (art. 22, comma 8 del regolamento):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,110 mq;
II Categoria: € 0,083 mq;
III Categoria: € 0,055 mq;

H. Occupazione temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 22, comma 2 del regolamento):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,385 mq;
II Categoria: € 0,289 mq;

III Categoria: € 0,193 mq;

I. Occupazione temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 24, comma 5 del regolamento) il canone è determinato in misura forfetaria come segue:

- | | |
|--|---------|
| a) fino ad un km. lineare, durata non superiore a 30 gg. | € 8,23 |
| b) oltre un km. lineare, durata non superiore a 30 gg. | € 12,34 |

* * * * *

Il consigliere Bussi chiede che venga osservato un minuto di silenzio in memoria del volontario pacifista sig. Vittorio Arrigoni ucciso nella striscia di Gaza.

Il Presidente accoglie la proposta e invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio

Viene osservato un minuto di silenzio.

L'assessore Parolo relaziona.

Visto che non ci sono interventi, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 14 (Lunghi, Montecchio, Nosarti, Lazzarin, Conte, Baratto, Peraro, Bozza, De Angeli, Rossato, Basso, Rangon, Strada, Rosina)

CONTRARI: //

ASTENUTI: 3 (Biscaro, Bussi, Miazzi).

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PERTANTO, VIENE APPROVATA.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità, che ottiene il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 14 (Lunghi, Montecchio, Nosarti, Lazzarin, Conte, Baratto, Peraro, Bozza, De Angeli, Rossato, Basso, Rangon, Strada, Rosina)

CONTRARI: //

ASTENUTI: 3 (Biscaro, Bussi, Miazzi).

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO, PERTANTO E' APPROVATA.

Il presidente proclama l'esito della votazione.

PARERI

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi dell'art.28 comma 2 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL DIRIGENTE

Monselice,05-04-2011

Pasqualin Gianni

Parere di conformità norm.vig.: Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Monselice,05-04-2011

CAVALLIN ORNELLA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
BARATTO ROBERTO

Il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa CAVALLIN ORNELLA

Reg. N.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-04-2011 fino al 06-05-2011

Monselice, li _____

IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione)

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Monselice, li _____